

Regolamento sulla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della Configurazione di Autoconsumo Diffuso (Comunità di Energia Rinnovabile) costituita nell’ambito della Fondazione “Energia bene comune Treviglio”

Articolo 1 - Benefici derivanti dalla Condivisione dell’Energia

1. In esecuzione dello Statuto, è approvato dal Consiglio di amministrazione il Regolamento riguardante l’utilizzo e la restituzione dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia (i “Benefici”) pagati alla Fondazione per la Configurazione relativa alla cabina primaria identificata dal codice AC001E01363, quale Configurazione di autoconsumo diffuso nella forma Comunità di energia rinnovabile, in forza del mandato conferito alla Fondazione dai Fondatori, dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti della Configurazione (di seguito, “Membri”) per la costituzione e gestione della Comunità ai sensi dell’art. 3.4 della Delibera ARERA 272/2022. I benefici sono costituiti da:
 - i. le tariffe incentivanti riconosciute (ai sensi degli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021 e dal DM MASE 414/2023) in relazione all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le “Tariffe incentivanti”) che rilevano per la Configurazione (ai sensi dell’art. 3.4, dell’All. A alla Delibera ARERA 272/2022);
 - ii. il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (il “contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata”) determinata ai sensi dell’art. 6 della Delibera ARERA 272/2022.
2. Con l’adesione alla Fondazione, i Membri hanno dato mandato alla Fondazione per la costituzione e la gestione della Configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell’art. 3.4, lett. g) della Delibera ARERA 272/2022 e hanno individuato la Fondazione quale soggetto delegato responsabile dell’energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell’incentivo verso il GSE e i vendori ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 199/2021.
3. La Fondazione, in qualità di Referente, si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informazione ai soggetti facenti parte della Configurazione sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’Appendice B delle Regole operative adottate con DD MASE 22/2024.

Articolo 2 - Impianti della Comunità

1. La Fondazione avrà nella propria disponibilità - per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021, ai sensi dell’art. 3.4, lett. f) e g) dell’all. A alla Delibera ARERA 272/2022 - impianti dei membri (c.d. “Produttori Membri”) ovvero, ove consentito, di terzi (c.d. “Produttori Terzi”), a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.
2. Sia i Produttori Membri che i Produttori Terzi dovranno sottoscrivere un accordo con la Fondazione al fine di regolare la messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e dal presente regolamento.
3. Il modello di accordo con il Produttore Membro/Produttore Terzo è definito dal Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento organico e dal Presente Regolamento.

4. Il Produttore Membro/Produttore Terzo si deve impegnare a esercire l'impianto nel rispetto degli accordi definiti con la Fondazione, per le finalità della Fondazione medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. A fronte di tale messa a disposizione, al Produttore Membro/Produttore Terzo verrà riconosciuta una quota dei benefici, secondo quanto previsto dal successivo art. 3.
5. Gli impianti di produzione messi a disposizione della Fondazione devono avere i requisiti previsti dalle regole operative adottate dal GSE (di cui all'all. 1 al DD MASE 22/2024).
6. Ogni impianto di un Produttore Membro o di un Produttore Terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità.
7. Resta inteso che la messa a disposizione dell'impianto rileva solo per l'erogazione dei benefici e non ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.

Articolo 3 - Destinazione dei Benefici

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, i benefici ricevuti dalla Fondazione su mandato dei Membri saranno destinati come segue:
 - i. il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata sarà destinato alla copertura dei costi di funzionamento della Fondazione;
 - ii. la totalità della tariffa incentivante sarà destinata alla Fondazione e non sarà distribuita tra i Membri della Fondazione e/o Produttori Terzi.
2. La Comunità assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa di cui all'allegato al DM 414/2023 (la c.d. "Quota eccedentaria"), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. tale quota parte sarà oggetto di contabilizzazione separata secondo quanto richiesto dalla normativa e sarà dovrà essere calcolata la differenza tra quanto distribuito ai Membri diversi dalle imprese ai sensi della precedente let. a e la quota parte delle tariffe incentivanti generate dall'energia condivisa in eccesso rispetto al 55% (o il 45%).
3. Nel caso in cui tale differenza sia positiva, tutta la parte eccedente sarà destinata ad accrescere il patrimonio di dotazione della Fondazione.
4. Nel caso in cui tale differenza sia negativa, l'ammontare pari a quanto già distribuito ai Membri diversi dalle imprese ai sensi del precedente punto a. sarà destinato ad accrescere il patrimonio di dotazione della Fondazione, mentre la parte eccedente sarà destinata ad effettuare erogazioni liberali a enti non-profit e del terzo settore, con lo scopo di realizzare progetti che forniscano benefici sociali ed ambientali al territorio della Configurazione. La scelta dell'ente a cui destinare l'erogazione sarà rimessa al Consiglio di amministrazione.
5. Per quanto occorrer possa, tutti i Membri, in occasione dell'adesione alla Fondazione, rinunciano a quota parte delle tariffe incentivanti ad essi spettanti, per destinarla alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 4 - Restituzione dei benefici

1. La Fondazione, entro il mese di giugno dell'anno (n+1) e in ogni caso compatibilmente con le tempistiche del GSE, provvederà al calcolo della quota eccedentaria e al calcolo della quota di benefici, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, spettante a ciascun Membro e Produttore Terzo.
2. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui i benefici non siano sufficienti a coprire i costi di gestione, assicurando il rispetto della destinazione della quota eccedentaria, i costi di gestione dovranno essere pagati utilizzando le altre risorse economiche di cui allo Statuto, anche attraverso contributi specifici dei Membri secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico.
3. Il versamento della quota di benefici di cui all'art. 3 del presente Regolamento spettante a ciascun Membro e Produttore Terzo avverrà annualmente da parte della Fondazione alla fine del mese di luglio dell'anno (n+1), salvo ritardi nei pagamenti da parte del GSE e in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
4. Le erogazioni liberali di cui al com. 2, let. a), pt. i., dell'art. 3 avverranno nello stesso termine.

Articolo 5 - Validità

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 03/10/2025.
2. I Produttori non associati i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 3.4, lett. f) e g) dell'all. A alla Delibera ARERA 272/2022, sottoscrivono il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.